

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2971

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E, *AD INTERIM*,  
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(BERLUSCONI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(SCAJOLA)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(CASTELLI)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

CON IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

**(GASPARRI)**

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**(LUNARDI)**

E CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**(MARONI)**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), con allegato, fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note integrativo, effettuato a Roma il 5 febbraio 2001

---

*Presentato l'8 luglio 2002*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Istituto Italo-Latino Americano (IILA) è stato creato il 1° giugno 1966 per volontà di 20 Repubbliche storiche dell'America latina e dell'Italia allo scopo di promuovere e sviluppare la cooperazione culturale, scientifica, economica, tecnica e sociale tra gli stessi Stati, nonché far conoscere gli usi e i costumi di questi Stati agli altri membri della Comunità internazionale.

La convenzione costitutiva, resa esecutiva dalla legge n. 794 del 1966, stabilisce all'articolo 10, paragrafo 1, che l'IILA abbia sede in territorio italiano e precisamente a Roma e prevede al medesimo articolo 10, paragrafi 2 e 3, l'impegno del Governo italiano di mettere a disposizione dell'Istituto i locali e il personale indispensabili al suo funzionamento.

Nella sua qualità di « organizzazione internazionale » l'IILA, che ha cominciato ad operare in Roma avendo il Governo italiano messo a disposizione della medesima i locali dal momento in cui la convenzione costitutiva è stata resa esecutiva nell'ordinamento italiano (1966), ha richiesto la stipulazione di un Accordo per la regolamentazione della sua condizione giuridica in territorio italiano non prevedendo la convenzione costitutiva alcun trattamento specifico in materia di immunità e privilegi.

Il 3 giugno 1969 venne firmato un Accordo di sede che, sottoposto all'*iter* di ratifica, venne approvato dal Senato della Repubblica, ma non dalla Camera dei deputati per alcune osservazioni formulate dalla Commissione Giustizia recepite successivamente nel 1980 in uno Scambio di lettere modificativo.

L'Accordo di sede e lo Scambio di lettere, sottoposti ad un nuovo *iter* di ratifica, trovarono ancora ostacoli in sede di Commissione Esteri del Senato della Repubblica tali da dover rinegoziare l'Accordo.

Dopo alterne vicende legate alle richieste dell'IILA e alle controproposte del Governo italiano, si è giunti alla redazione di un progetto di Accordo di sede rispondente alle esigenze e necessità dell'IILA e rispettoso del trattamento riservato attualmente alle organizzazioni internazionali da parte del Governo italiano.

L'Accordo di sede del 12 ottobre 1999 è, quindi, la conclusione di un negoziato intercorso tra l'Istituto ed il Governo italiano le cui Amministrazioni competenti hanno espresso pareri favorevoli alla stipulazione una volta recepite nel testo le loro osservazioni.

L'Accordo di sede comprende un preambolo e 18 articoli:

l'articolo 1 spiega il significato e il contenuto di alcune espressioni ricorrenti nell'ambito del testo;

l'articolo 2 prevede l'inviolabilità della sede dell'Istituto disciplinando le modalità dell'intervento delle autorità italiane all'interno della sede in caso di calamità o per motivi di sicurezza e salute pubblica;

l'articolo 3 stabilisce che l'Istituto ha la capacità di stipulare contratti, acquistare beni mobili ed immobili e di disporre, nonché di stare in giudizio;

l'articolo 4 prevede l'esenzione da misure esecutive sui beni di proprietà dell'Istituto;

l'articolo 5 esplicita le esenzioni fiscali a favore dell'Istituto con le dovute limitazioni;

gli articoli 6 e 7 prevedono facilitazioni in materia valutaria e delle comunicazioni;

gli articoli 8, 9, 10 e 11 esplicitano i privilegi e le immunità concessi al Segretario generale, ai funzionari ed ai rappre-

sentanti degli Stati membri con le dovute restrizioni per quelli di cittadinanza italiana o residenti permanenti;

l'articolo 13 prende atto della competenza del Tribunale Amministrativo dell'IILA a dirimere le controversie in materia di contratti o le altre controversie di diritto privato nelle quali l'Istituto sia parte;

gli articoli 12 e 14 indicano l'impegno del Governo italiano a rilasciare documenti idonei attestanti la qualifica di funzionario dell'Istituto, nonché a facilitare la circolazione delle persone che visitano l'Istituto;

l'articolo 15 stabilisce le modalità per definire la responsabilità dell'Istituto e l'obbligo di questi di stipulare le necessarie polizze assicurative per danni verso terzi;

l'articolo 16, quale clausola compromissoria, prevede la costituzione di un collegio arbitrale in caso di controversie tra l'IILA ed il Governo italiano concernenti l'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo;

l'articolo 17 prevede la possibilità di stipulare accordi supplementari;

l'articolo 18 dispone in materia di entrata in vigore dell'Accordo.

All'Accordo di sede è stato aggiunto, in data 5 febbraio 2001, uno scambio di note integrativo, richiesto dal Ministero della giustizia a chiarimento e parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 13 dell'Accordo base, il quale prevede una deroga alla giurisdizione ordinaria.

Tale articolo riguarda la tutela giurisdizionale dei privati nel caso in cui essi stipulino contratti con l'Istituto.

Il testo dello scambio di note provvede ad introdurre un diverso regime del regolamento delle controversie: per i casi in cui sia implicato un funzionario dell'Istituto, demandando al regolamento interno sulle controversie; nel caso in cui insorgano con soggetti diversi è, invece, previsto l'inserimento nel contratto della clausola relativa alla soluzione delle medesime, ed impone inoltre all'Istituto la stipula di una adeguata copertura assicurativa al fine di consentire di far fronte ad eventuali richieste di risarcimento di natura extracontrattuale.

Su tale formulazione modificativa dell'articolo 13, il Ministero della giustizia ha espresso parere favorevole.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.*

Il provvedimento in parola trova il suo fondamento giuridico nella convenzione internazionale costitutiva dell'IILA. Tale convenzione, stipulata il 1° giugno 1966, è stata resa esecutiva dall'ordinamento italiano con la legge 4 ottobre 1966, n. 794.

L'Accordo di sede con l'IILA è simile ad ogni altro Accordo di sede che, stipulato anche recentemente dall'Italia con altre organizzazioni internazionali presenti in territorio italiano, è stato ratificato e reso esecutivo essendo il suo impatto normativo sulla legislazione vigente già conosciuto.

Le immunità ed i privilegi previsti nelle disposizioni suindicate sono, infatti, gli stessi già riconosciuti alle altre organizzazioni internazionali per cui non vi è alcuna innovazione normativa in materia, né incompatibilità con l'ordinamento comunitario od altre competenze istituzionali, né altri oneri organizzativi e finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei cittadini e delle imprese. Le disposizioni sulle esenzioni fiscali a favore dell'ente e dei funzionari non comportano nuovi oneri finanziari a carico dello Stato gravando già l'Istituto su un apposito capitolo del Ministero degli affari esteri.

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Sul provvedimento in parola non si redige l'analisi dell'impatto della regolamentazione in quanto rientrante nelle fattispecie previste al punto 7 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 marzo 2000.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), con allegato, fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note integrativo, effettuato a Roma il 5 febbraio 2001.

## ART. 2.

1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto all'articolo 18 dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



ACCORDO DI SEDE TRA IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO

Il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto italo-latino americano

considerato che la Convenzione internazionale conclusa a Roma il 1° giugno 1966 per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano (qui di seguito denominato "Convenzione"), stabilisce all'articolo 10, c. 1, che esso abbia sede in Roma;

considerato che il Governo italiano ha messo a disposizione dell'Istituto i locali indispensabili al suo funzionamento come stabilito all'art. 10,2 c. 3 della Convenzione;

considerato che, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, è opportuno siano riconosciuti all'Istituto, ai Delegati dei Paesi membri ed ai suoi funzionari i privilegi e le immunità ad essi necessari;

convengono quanto segue:

Articolo 1

Nel presente Accordo:

(a) l'espressione "Istituto" significa l'Istituto italo-latino americano;

(b) l'espressione "Governo" significa il Governo della Repubblica italiana;

(c) l'espressione "Leggi della Repubblica italiana" comprende la legislazione vigente;

(d) l'espressione "Segretario Generale" significa il Segretario nominato dal Consiglio dei Delegati per curare e coordinare le attività dell'Istituto;

(e) l'espressione "Vice Segretario" identifica i 3 Vice Segretari di cui al paragrafo 3 dell'articolo 7 della Convenzione;

(f) l'espressione "funzionario" significa ogni membro del personale le cui mansioni sono direttamente collegate alle finalità istituzionali dell'IILA, salvo che si tratti di personale assunto localmente e remunerato su base oraria o di esperti con un incarico ad hoc;

(g) l'espressione "Consiglio dei Delegati" comprende i rappresentanti degli Stati membri dell'Istituto;

(h) l'espressione "beni dell'Istituto" identifica i beni ivi compresi i fondi, le entrate e gli averi appartenenti all'Istituto per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali;

(i) l'espressione "archivi dell'Istituto" include tutti gli atti, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i dati da computers, le fotografie, le pellicole e le registrazioni sonore di produzione dell'Istituto o in suo possesso per l'adempimento dei suoi fini istituzionali;

(j) l'espressione "Sede" identifica:

1) i locali occupati dall'Istituto come descritti nell'allegato al presente Accordo;

2) qualsiasi edificio sul territorio della Repubblica italiana destinato a sede dell'Istituto che appartenga all'Istituto, da esso preso in locazione o in prestito o in altro modo a disposizione;

3) qualsiasi edificio o parte di esso posto temporaneamente a disposizione dell'Istituto dal Governo o da altra persona fisica o giuridica usato per riunioni convocate dall'Istituto o per le sue attività istituzionali.



## Articolo 2

1) La sede dell'Istituto è inviolabile.

2) Nessun agente o funzionario della Repubblica italiana, o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica italiana, può entrare nella sede dell'Istituto per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Segretario Generale. In caso di calamità naturali, di incendio o di altro evento che esiga immediatamente misure di protezione per la sicurezza e la salute pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi, ad eccezione di quelli compiuti nell'esercizio dell'attività ufficiale dell'Istituto, il consenso del Segretario Generale si considera presunto.

3) Il Segretario Generale impedirà che l'Istituto divenga rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad una misura restrittiva della libertà personale disposta in esecuzione di una legge della Repubblica Italiana o che sono ricercati per essere estradati in un altro paese.

## Articolo 3

L'Istituto ha personalità giuridica, in particolare esso ha capacità di: 1) stipulare contratti; 2) acquistare beni mobili ed immobili e di disporne; 3) stare in giudizio.

## Articolo 4

I beni di proprietà dell'Istituto ed i suoi archivi, ovunque situati e da chiunque posseduti, sono esenti da sequestro o pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi atto coattivo di natura civile o amministrativa, a meno che l'Istituto abbia espressamente rinunciato all'esenzione.

Articolo 5

1) L'Istituto ed i suoi beni, fondi ed averi destinati all'esercizio delle sue attività istituzionali sono esenti da imposte e tasse erariali.

2) Per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto (IVA) l'Istituto sarà esentato dal tributo per acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo per "acquisto rilevante" si intende l'acquisto di merci o prestazioni di servizi per un valore superiore al limite fissato dalle competenti autorità italiane per le organizzazioni internazionali in Italia.

3) L'Istituto sarà esentato dai diritti doganali e da ogni altra imposizione, divieto o restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Istituto per le sue attività istituzionali. Tuttavia l'Istituto non chiederà l'esenzione da diritti doganali e da ogni altra imposizione su merci importate per un valore inferiore al limite fissato dalle autorità italiane.

Sono ammessi all'importazione temporanea, previa prestazione di garanzie per i diritti doganali gravanti, effettuate con l'atto formale d'impegno del Segretario Generale dell'Istituto, le registrazioni radiofoniche e televisive ed i films, destinati agli usi ufficiali nell'ambito interno dell'Istituto stesso, nonché le opere d'arte e quadri destinati a formare oggetto di mostre organizzate dall'Istituto nell'ambito della propria sede.

4) L'Istituto sarà esentato da diritti doganali e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione relativamente ad un adeguato numero, concordato con il Governo, di autoveicoli destinati all'uso ufficiale dell'Istituto e dei pezzi di ricambio dei medesimi. Per detti veicoli l'Istituto beneficerà di un contingente di carburanti e lubrificanti da fissare di comune accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e l'Istituto.

5) Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non si applicheranno relativamente a imposte e tasse applicabili sui corrispettivi richiesti a fronte di servizi specifici.

#### Articolo 6

L'Istituto è esonerato dall'obbligo di denuncia della valuta estera che riceve a titolo di liberalità per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ovvero come contributo degli Stati membri.

#### Articolo 7

1) Tutte le comunicazioni ufficiali indirizzate all'Istituto o a qualsiasi funzionario e tutte le comunicazioni ufficiali trasmesse dall'Istituto, in qualsiasi maniera e sotto qualsiasi forma, non subiranno limitazioni di alcun genere nè censura o interferenza. Tale protezione si applica in particolare a pubblicazioni, nastri magnetici, dischi ottici, floppy disk, filmati e diapositive, pellicole cinematografiche e sonore.

2) L'Istituto godrà per le sue comunicazioni ufficiali di condizioni tariffarie non meno favorevoli di quelle concesse dal Governo italiano a qualsiasi altra organizzazione internazionale.

#### Articolo 8

1) Il Segretario Generale dell'Istituto gode, nel territorio della Repubblica italiana, della immunità dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, salvo che vi abbia rinunciato espressamente. La rinuncia di tale immunità non si

estende all'immunità dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sarà necessaria una separata rinuncia.

2) Il Segretario Generale che non sia cittadino italiano e che non risieda permanentemente in Italia da data anteriore alla sua nomina gode, oltre che della immunità prevista al numero 1), delle seguenti immunità e privilegi:

a) immunità all'arresto, dal fermo e dalla custodia cautelare;

b) immunità dall'ispezione e dal sequestro dei suoi bagagli personali ed ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza;

c) inviolabilità dei documenti personali ed ufficiali in suo possesso;

d) esenzione per lui e per i familiari conviventi a carico delle misure restrittive relative all'immigrazione;

e) gli stessi privilegi fiscali accordati ai membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente.

3) Il Segretario Generale dell'Istituto, che sia cittadino italiano o risieda permanentemente in Italia da una data anteriore a quella della sua nomina, gode, nel territorio della Repubblica, oltre che della immunità prevista al numero 1), delle seguenti immunità e privilegi:

a) immunità dall'arresto, dal fermo e dalla custodia cautelare, eccetto che in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica italiana che comporti secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni;

b) immunità dall'ispezione e dal sequestro dei suoi bagagli ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza;

c) inviolabilità dei documenti ufficiali in suo possesso;

d) le stesse facilitazioni, nei riguardi di restrizioni valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti dei governi esterni in missione in Italia limitatamente, però, alle esigenze necessarie allo svolgimento delle funzioni ufficiali, con esclusione di qualsiasi altro privilegio fiscale e

valutario accordati ai membri delle missioni diplomatiche.

4) L'immunità dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente all'Istituto o circolante per suo conto, né in caso di infrazione alle norme sulla circolazione automobilistica. L'Istituto, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi, allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.

#### Articolo 9

1) I funzionari dell'Istituto, che non abbiano la cittadinanza italiana e che non risiedano permanentemente in Italia, godono, nel territorio e nei riguardi della Repubblica italiana, della immunità dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

2) I funzionari dell'Istituto godono dei seguenti privilegi:

a) immunità dall'ispezione e dal sequestro dei bagagli ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza;

b) esenzione da ogni forma di imposizione diretta sui salari, emolumenti, indennità e pensioni pagati dall'Istituto o per conto di esso nonché sui redditi derivanti da fonti al di fuori della Repubblica italiana;

c) esenzione per se stessi, per i propri coniugi e i familiari a carico dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;

d) libertà di detenere nel territorio della Repubblica italiana o altrove titoli esteri, valuta straniera o conti in qualsiasi valuta e altri beni mobili ed immobili. Tali membri del personale potranno liberamente portare i loro titoli esteri o la valuta estera fuori della Repubblica italiana o effettuare

trasferimenti all'estero. I suddetti membri del personale potranno, nel corso dell'impiego presso l'Istituto o al momento della cessazione di tale impiego, esportare dal territorio della Repubblica italiana un ammontare pari all'80% degli importi ricevuti dall'Istituto in valuta italiana nonché un importo pari all'intero ammontare dei fondi in qualsiasi valuta dagli stessi importati nel territorio italiano tramite organi autorizzati;

e) diritto di importare franco dogana e senza altre imposizioni, proibizioni o restrizioni sull'importazione, al momento dell'assunzione iniziale del loro posto, i loro mobili ed effetti personali, incluso un autoveicolo, come pure esportare tali mobili, effetti personali e un autoveicolo al momento della loro partenza definitiva dall'Italia. L'importazione in franchigia dei suddetti beni personali può essere effettuata in una o più spedizioni purchè la franchigia sia richiesta entro un anno dalla data in cui il funzionario interessato ha assunto servizio presso l'Istituto;

f) diritto di acquistare franco dogana e senza altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni ovvero in esenzione fiscale un autoveicolo nuovo. Questo diritto potrà essere esercitato entro 18 mesi dalla data di assunzione presso l'Istituto. L'autoveicolo non potrà essere venduto entro 36 mesi dalla data di acquisto dello stesso in Italia;

g) diritto ad un contingente di carburante e lubrificante in quantità ed ai prezzi in uso per i membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente.

3) L'immunità dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente all'Istituto o circolante per suo conto, né in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica. L'Istituto, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi, allo scopo di garantire il

risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.

4) L'esenzione di cui alla lettera b) non si applica ai funzionari di cittadinanza italiana o residenti permanenti in Italia.

#### Articolo 10

1) Le immunità ed i privilegi di cui agli articoli 8 e 9 sono concessi nel solo interesse dell'Istituto e non a beneficio del personale. L'Istituto si impegna a rinunciare a dette immunità e privilegi nei casi in cui le immunità ed i privilegi impediscano che si proceda da parte del Governo italiano a fini di giustizia e sicurezza e possano essere rimossi senza arrecare pregiudizio agli interessi dell'Istituto.

2) L'Istituto dovrà costantemente collaborare con le autorità competenti al fine di impedire qualsiasi abuso dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni previsti nel presente Accordo.

3) Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunità conferiti dal presente Accordo, tutte le persone che godono di tali privilegi ed immunità hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti in vigore sul territorio della Repubblica italiana e di non interferire negli affari interni di questo Stato.

4) Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il diritto del Governo della Repubblica italiana di adottare misure che dovessero rendersi indispensabili per motivi di sicurezza. In tali casi il Governo dovrà, ogni qualvolta ciò sia possibile, informare il Segretario Generale prima dell'adozione di dette misure.

#### Articolo 11

1) I rappresentanti straordinari degli Stati membri ed i membri del Consiglio dei Delegati che non siano cittadini italiani o che non siano residenti permanenti in Italia godranno delle immunità e

privilegi accordati ai membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equivalente.

2) Gli esperti che non facciano parte del personale dell'Istituto che compiono missioni ufficiali per conto dell'Istituto o prestino servizio presso organi sussidiari dell'Istituto ed i funzionari di altre organizzazioni internazionali o non governative in visita presso la sede dell'Istituto per motivi ufficiali godranno nell'esercizio delle loro funzioni e per la durata della loro missione in Italia delle immunità e privilegi necessari per l'indipendente esercizio dei loro compiti.

3) I rappresentanti o membri del Consiglio aventi cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica italiana godranno soltanto delle immunità e dei privilegi in materia di immunità giurisdizionale e di inviolabilità per gli atti ufficiali da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

#### Articolo 12

1) Il Governo rilascerà ai membri del personale dell'Istituto, ai loro coniugi e ai familiari a carico che godano dei privilegi, immunità e facilitazioni una carta d'identità speciale che attesti la qualifica del titolare.

2) Ogni anno l'Istituto comunicherà al Governo la lista dei suoi funzionari ed eventuali variazioni.

#### Articolo 13

Le controversie in materia di contratti o altre controversie di diritto privato nelle quali l'Istituto sia parte e le controversie nelle quali sarà implicato un funzionario od un esperto saranno sottoposte al



Tribunale Amministrativo come definito all'art. 69 del Regolamento interno dell'Istituto.

#### Articolo 14

Il Governo adotterà tutte le misure necessarie per agevolare l'entrata, la permanenza e l'uscita dalla Repubblica italiana alle persone che debbano visitare l'Istituto per motivi ufficiali, indipendentemente dalla loro nazionalità.

Quanto disposto nel comma precedente non esime dall'obbligo di esibire, se richiesti, le prove atte ad accertare che agli interessati corrispondano i diritti ivi concessi; così come non esime dalla legittima applicazione delle norme di quarantena e di sanità in generale e delle disposizioni previste a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica.

#### Articolo 15

##### Responsabilità e assicurazione

1) La Repubblica italiana non dovrà far fronte ad alcuna responsabilità per azioni od omissioni dell'IILA o di suoi funzionari che agiscano od omettano di agire nell'ambito delle loro funzioni.

2) L'IILA dovrà stipulare un contratto di assicurazione a copertura della propria responsabilità per danni derivanti dall'utilizzazione della Sede e subiti da persone giuridiche o fisiche che non siano nella condizione di funzionari dell'IILA. Ogni azione concernente la responsabilità dell'IILA per tali danni potrà essere indirizzata direttamente contro l'assicuratore davanti ai giudici italiani, così come sarà previsto dallo stesso contratto d'assicurazione.

3) I veicoli dell'IILA dovranno essere coperti da assicurazione per responsabilità civile verso terzi.

Articolo 16  
Risoluzione delle Controversie

Ogni controversia sull'interpretazione o l'applicazione di questo Accordo, che non si risolva direttamente per trattativa fra le parti o per altra via, può, su richiesta di ciascuna delle parti interessate, essere sottoposta alla decisione di un tribunale arbitrale. Sia il Segretario Generale dell'IILA che il Governo dovranno, ciascuno, designare un arbitro e i due arbitri così designati ne eleggeranno un terzo che assumerà la funzione di presidente del tribunale. Nel caso che l'una o l'altra parte non abbiano designato un arbitro entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, ciascuna delle parti può richiedere la nomina di un arbitro al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. La stessa procedura si applicherà nel caso che il terzo arbitro non sia scelto entro trenta giorni dalla designazione o dall'incarico del secondo arbitro. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituirà il quorum e le decisioni saranno prese in conformità con il voto della maggioranza. La procedura arbitrale sarà definita dal tribunale, le cui decisioni, incluse tutte le regole relative alla sua costituzione, procedura, giurisdizione e alla ripartizione delle spese dell'arbitrato fra le parti, saranno vincolanti per tutte le parti contendenti. Il compenso degli arbitri sarà determinato sulla base di quello dei giudici ad hoc della Corte Internazionale di Giustizia secondo l'articolo 32(4) del suo Statuto.

Articolo 17  
Accordi supplementari

Le Parti potranno concludere gli accordi o le intese supplementari che appariranno necessari e opportuni.

Art. 18


## Entrata in vigore

Ciascuna delle due parti notificherà all'altra l'espletamento delle formalità previste dalla propria legislazione interna o dal proprio Statuto.


Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della conferma della ricezione della seconda notifica e rimarrà in vigore per tutto il tempo in cui la sede dell'Istituto rimarrà sul territorio italiano.

FATTO a Roma il 12.X.1999... quattro originali (in lingua italiana, spagnola, francese e portoghese), tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per l'Istituto  
Italo-Latino Americano:



Per il Governo italiano:




PROPRIETA' :  
IMM/RE RIONE REGOLA S.R.L.  
PIANO TERRENO

Superficie Terreno :  
Mq. 103,34  
Mq. 203,23

Vicolo dei Catinari


Vico Benedetto Cairoli



Autore: Andrea (A) : mg. 18/83  
Disegnato da: (B) : mg. 18/83  
Incaricato: (C) : mg. 18/83

Vicolo dei Catinari


Largo Benedetto Cairoli



PIANO INTERRATO

ANNO: 1974  
M. 1. 48. 47853  
L. 1. 1. 48. 758.31

PROPRIETA' :  
IMM/RE VIA DEGLI SPECCHI S.R.L.



sup. telafi:  
lorca = mc. 321.11  
carrile = mc. 94.08  
androne A = mc. 43.90

Soffitta  
S.S. lerce = mc. 81.44


Piano Primo  
S.S. lerce = mc. 32.11  
S.S. lerce = mc. 14.79  
S.S. lerce = mc. 46.80  
S.S. lerce = mc. 81.00

Vicolo del Catinari

PROPRIETA' : IMM/RE VIA DEGLI SPECCHI S.R.L.



Vicolo dei Catinari



Piano Primo

S.C. 16.000 metri: 2063,10 (EU)  
 S.C. 16.000 (EU) in S.U. 1.000.000 m. mq. 11.210

S. S. 1.000	10.000
A	1.000
B	1.000
C	1.000
D	1.000
E	1.000
F	1.000
G	1.000
H	1.000
I	1.000
J	1.000
K	1.000
L	1.000
M	1.000
N	1.000
O	1.000
P	1.000
Q	1.000
R	1.000
S	1.000
T	1.000
U	1.000
V	1.000
W	1.000
X	1.000
Y	1.000
Z	1.000
Sup. Tot.	171,58

Piazza Benedetto Cairoli

Vicolo degli Specchi

Roma, - 5 FEB. 2001

Signor Segretario Generale,

ho l'onore di fare riferimento all'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto italo latino-americano, fatto a Roma il 12 ottobre 1999 per informarla che il Ministero della Giustizia, in sede di concertazione ministeriale, ha ritenuto l'articolo 13 dell'Accordo non rispondente ai principi costituzionali sulla tutela giurisdizionale dei privati in caso di contratti con l'Istituto.

Al fine di poter procedere agli ulteriori adempimenti per ratificare l'Accordo si ritiene necessario modificare l'articolo 13 come segue:

1) Le controversie nelle quali sarà implicato un funzionario o un esperto saranno regolamentate dall'ordinamento interno dell'Istituto:

2) Nei contratti con altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, l'Istituto inserirà clausole relative alla soluzione delle controversie mediante arbitrato, mediante procedure che si conformino ai criteri giuridici generalmente accettati a tutela dell'imparzialità dell'organo giudicante e di altri aspetti, come la salvaguardia del contraddittorio. Inoltre l'Istituto dovrà avere una adeguata copertura assicurativa o adottare altre misure analoghe al fine di consentire loro di far fronte a richieste di risarcimento di natura extracontrattuale".

Qualora l'Istituto concordi con quanto sopra, la presente lettera e quella di risposta con la quale Vostra Eccellenza vorrà comunicarmi il Suo consenso sulla modificazione suddetta, costituiranno un accordo il quale, come parte integrante dell'Accordo di sede, entrerà in vigore alla data di entrata in vigore del suddetto Accordo di sede.

Voglia gradire, Signor Segretario Generale, i sensi della mia più alta considerazione.

  
Prof. Umberto Leanza

---

S.E. Ludovico Incisa di Camerana  
Segretario Generale dell'Istituto  
Italo Latino-Americano  
ROMA





ISTITUTO ITALO-LATINOAMERICANO  
INSTITUTO ITALO-LATINOAMERICANO  
INSTITUTO ÍTALO-LATINOAMERICANO  
INSTITUT ITALO-LATINOAMERICAIN

PALAZZO SANTACROCE - 3. PIAZZA BENEDETTO CAIROLI - 00186 ROMA  
TEL. 06/68492.1 - FAX 06/6872834 - SERVIZIO COOPERAZIONE: FAX 06/68492254  
E-MAIL: INFO@IILA.ORG - INTERNET: HTTP://WWW.IILA.ORG

*Il Segretario Generale*

Roma, 5 febbraio 2001  
20/270

Chiarissimo Professore,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera odierna del seguente tenore:

“Signor Segretario Generale,

ho l'onore di fare riferimento all'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto Italo-Latinoamericano, firmato a Roma il 12 ottobre 1999, per informarLa che il Ministero della Giustizia, in sede di concertazione ministeriale, ha ritenuto l'articolo 13 dell'Accordo non rispondente ai principi costituzionali sulla tutela giurisdizionale dei privati in caso di contratti con l'Istituto.

Al fine di poter procedere agli ulteriori adempimenti per ratificare l'Accordo si ritiene necessario modificare l'articolo 13 come segue:

- “1) Le controversie nelle quali sarà implicato un funzionario o un esperto saranno regolamentate dall'ordinamento interno dell'Istituto.
- 2) Nei contratti con altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, l'Istituto inserirà clausole relative alla soluzione delle controversie mediante arbitrato, mediante procedure che si conformino ai criteri giuridici generalmente accettati a tutela dell'imparzialità dell'organo giudicante e di altri aspetti, come la salvaguardia del contraddittorio. Inoltre l'Istituto dovrà avere una adeguata copertura assicurativa o adottare altre misure analoghe al fine di consentire loro di far fronte a richieste di risarcimento di natura extracontrattuale”.



Chiar.mo  
Prof. Umberto Leanza  
Capo del Servizio  
del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati  
Ministero degli Affari Esteri

Qualora l'Istituto concordi con quanto sopra, la presente lettera e quella di risposta con la quale Vostra Eccellenza vorrà comunicarmi il Suo consenso sulla modificazione suddetta, costituiranno un accordo il quale, come parte integrante dell'Accordo di Sede, entrerà in vigore alla data di entrata in vigore del suddetto Accordo di Sede ”.

Ho pertanto l'onore di informarLa che l'Istituto Italo-Latinoamericano concorda su quanto precede. Considera che la Sua lettera e la presente risposta costituiranno un accordo il quale, come parte integrante dell'Accordo di Sede, entrerà in vigore alla data di entrata in vigore del suddetto Accordo di Sede.

Voglia gradire, chiarissimo Professore, i sentimenti della mia più alta considerazione.

*Ludovico Incisa di Camerana*

Ambasciatore Ludovico Incisa di Camerana



€ 0,52



\*14PDL0033770\*